

COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI

(PROVINCIA DI SIENA)

Scrittura privata n. _____

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI E

PER L'ORGANIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI 2026

PER MINORI IN ETÀ 6 - 14 ANNI

L'anno duemilaventisei e questo giorno _____ del mese di _____ in Castellina
in Chianti, tra:

1) Carlo Maroni, nato a Colle di Val d'Elsa il 15/11/1963, Responsabile
dell'Ufficio Comune dei servizi Socio-Educativo del Comune di Castellina in
Chianti che interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI CASTELLINA IN
CHIANTI** C.F. 80002290528, che rappresenta a ciò autorizzato giusto il de-
creto del Sindaco n. 13/2024;

2) _____, nato in _____ (____), il _____, domiciliato per
la carica presso la sede dell'Associazione, non in proprio ma in qualità di Pre-
sidente dell' _____ – *con sede in Castellina in Chianti (SI)* –
_____ – *C.F. _____ (in appresso anche "Associazione" o "Sog-
getto Gestore")*;

PREMESSO CHE:

- questa Amministrazione, anche al fine di conciliare i tempi di vita e di la-
voro dei genitori intende, per quanto di competenza, favorire l'organizza-
zione di centri estivi nel proprio territorio comunale ed in particolare la
promozione dell'organizzazione di centri estivi a cura dell'associazioni-
simo locale mediante apposito convenzionamento, mettendo a disposizione

risorse economiche, per l'erogazione di contributi alle famiglie, derivanti da risorse proprie e da eventuali risorse regionali che potrebbero essere rese successivamente disponibili;

- con la delibera G.C. n. 48 del 05/06/2026 questa Amministrazione, ha dettato appositi indirizzi al fine di favorire la promozione di iniziative funzionali all'organizzazione di attività ludiche, ricreative ed educative (Centri Estivi 2026), promosse dall'associazionismo locale per l'estate 2026 a favore di bambini ed adolescenti in età 6 - 14 anni, residenti nel Comune di Castellina in Chianti;

- con precedente determina n. ____ del ____/2026 è stato approvato l'”

AVVISO PUBBLICO PER IL CONVENZIONAMENTO CON L'ASSOCIAZIONISMO LOCALE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI ED ADOLESCENTI (6/14 ANNI) RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI – ESTATE 2026”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti fra il Comune di Castellina in Chianti e _____ per l'organizzazione del Centro Estivo denominato “_____” organizzato in _____ –;

Il Centro Estivo suddetto rientra fra i Centri convenzionati, individuati con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali Socio-Educativa in esito alla comunicazione inoltrata dal soggetto organizzatore ed acclarata al protocollo dell'Ente n. _____/2026;

Articolo 2 – OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE

Il Soggetto Gestore si obbliga a:

- a) designare un Responsabile del Centro Estivo che dovrà mantenere i rapporti con il competente Ufficio comunale, per quanto riguarda la gestione della presente convenzione, e comunicarne il nominativo.
- b) garantire la gestione del Centro Estivo alle condizioni e nei termini proposti nel progetto acclarato al protocollo dell'ente al n. _____/2026;
- c) emettere, a fronte della tariffa riscossa, ricevute di avvenuto pagamento fiscalmente idonee che dovranno essere messe a disposizione del Comune di Castellina in Chianti, a semplice richiesta, per i controlli successivi;
- d) dare idonea pubblicità delle tariffe applicate e del beneficio economico erogato dal Comune di Castellina in Chianti a valere sulla presente convenzione;
- e) comunicare all'Ufficio Comune per i Servizi Socio Educativi qualsiasi variazione dovesse intercorrere, in corso di vigenza contrattuale, rispetto ai requisiti soggettivi ed oggettivi ed alla programmazione approvata;
- f) in caso di disponibilità ad accogliere minori in situazione di disabilità manifestata nel progetto come sopra presentato, impegnarsi a riservare, almeno 2 posti per la partecipazione di minori con disabilità residenti nel Comune di Castellina in Chianti all'interno della propria struttura;
- g) contenere la tariffa per la frequenza a carico degli utenti nei limiti dal progetto approvato.

Articolo 3 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune di Castellina in Chianti si impegna:

- 1) a sostenere la frequenza ai Centri Estivi erogati dai soggetti convenzionati, prevedendo l'erogazione di un contributo alle famiglie di bambini residenti definito in base all'ISEE e precisamente:

1a) periodo di validità del contributo:

- per i bambini in età compresa tra i 6 ed i 14 anni (che hanno frequentato nell'anno scolastico 2025/2026 la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e/o secondaria), il contributo sarà erogato per la frequentazione del centro estivo nel periodo dal 01/07/2026 fino al 30/08/2026;

1b) entità del contributo: il comune di Castellina in Chianti metterà a disposizione delle famiglie in possesso di ISEE inferiore ad Euro 40.000,00, un contributo unico una tantum, differenziato per soglie di valore ISEE, che potrà essere utilizzato, per la frequenza del centro estivo di cui trattasi; il contributo sarà riconosciuto al soggetto organizzatore con le modalità di cui al successivo art. 4).

2) ad agevolare la frequenza ai Centri Estivi dei minori con disabilità assicurando uno specifico contributo finalizzato al rimborso del costo del personale specificamente dedicato;

3) a pubblicizzare sul proprio sito istituzionale e sui propri canali social le attività proposte dal gestore convenzionato in modo da favorire una maggiore frequenza dei bambini/ragazzi ai Centri Estivi presenti sul territorio.

Articolo 4 – RAPPORTI FRA SOGGETTO GESTORE E COMUNE

Il Soggetto organizzatore è unico responsabile del corretto svolgimento del servizio di Centro Estivo di cui alla presente convenzione, per il quale impegnerà i necessari educatori nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero di bambini e ragazzi accolti, anche in relazione all'età.

Si da atto che con il convenzionamento l'Amministrazione Comunale non riceve essa stessa una diretta prestazione a proprio favore, bensì si trova nella

posizione di beneficiario di una serie di interventi che convergono con le linee programmatiche di questa Amministrazione; il Comune non deve in questa fattispecie né progettare, né dirigere, né tantomeno gestire gli interventi previsti.

Il Soggetto Gestore, al fine di gestire e quantificare il contributo assegnato dal Comune a ciascun beneficiario, si impegna a rendicontare tutte le informazioni relative alle iscrizioni che agevolino tale obiettivo, in particolare le domande di iscrizione dovranno essere inviate dall'Associazione all'ufficio istruzione per la verifica Isee e la corretta attribuzione del beneficio.

Il rimborso del contributo verrà effettuato direttamente ai gestori sulla base di quanto rendicontato, previa trasmissione degli elenchi dei minori partecipanti alle attività, comprensiva dei dati identificativi della documentazione fiscale emessa alle famiglie (ricevute fiscali, fatture, etc.).

Articolo 5 – DURATA – VALIDITA’

La presente convenzione ha durata dalla stipula e fino al 30 agosto 2026;

La validità e l'efficacia della presente convenzione è subordinata al persistere dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari all'espletamento dell'attività di che trattasi.

Articolo 6 – MODALITA’ DI CONTROLLO E PROMOZIONE DELLA QUALITA’

Il Comune si riserva di effettuare, anche a mezzo di propri collaboratori, sopralluoghi presso le sedi delle attività, secondo tempi e modalità scelti a propria discrezione, al fine di verificare la persistenza dei requisiti richiesti.

Nel caso in cui, durante i controlli di cui al precedente comma, fossero riscontrate difformità sostanziali rispetto ai requisiti richiesti ed al progetto proposto, si procederà alla contestazione scritta con indicazione dei motivi di difformità

rilevati.

Il Soggetto Gestore può far pervenire le proprie controdeduzioni nel termine di 20 giorni dalla suddetta comunicazione.

Nel caso in cui, in assenza di adeguata motivazione, persistessero le difformità rilevate, verrà interrotto il rapporto convenzionale e conseguentemente il contributo economico finalizzato all'abbattimento della tariffa.

Articolo 7 – RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZATORE

Il Soggetto Gestore:

- a) è unico responsabile della gestione del Centro Estivo. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino al Comune, a persone o a cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Soggetto gestore;
- b) è obbligato a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale anche derivante da "culpa in vigilando" degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati;
- c) nell'ambito del principio generale di cooperazione ha la responsabilità di segnalare al competente ufficio comunale ogni eventuale problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del Servizio, alla realizzazione del progetto e delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e, in generale, a tutto ciò inerente l'oggetto della presente convenzione;
- d) è tenuto al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali;
- e) è tenuto ad adottare un registro per l'annotazione giornaliera delle presenze

dei minori e del personale;

f) è tenuto a garantire il rispetto della normativa HACCP per il servizio mensa e che, su richiesta della famiglia, sia possibile usufruire di diete speciali legate ad esigenze di salute o credenze della famiglia;

g) è tenuto a garantire la conformità delle strutture ospitanti, alle vigenti normative in materia di ospitanti, alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità.

Articolo 8 – ONERI ASSICURATIVI, ANTINFORTUNISTICI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato sono a totale carico del Soggetto Gestore che ne è il solo responsabile;

Il Soggetto Gestore dichiara di essere in possesso di apposita polizza assicurativa a copertura di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone o cose, proprie e/o di terzi, in dipendenza dell'espletamento del servizio di cui alla presente convenzione, e precisamente della polizza n. _____ sottoscritta con _____

In ogni caso, il Soggetto Gestore terrà, comunque, indenne il Comune da ogni responsabilità nei confronti dei terzi per siffatti danni.

Articolo 9 – TRACCIABILITÀ - TRASPARENZA

Ai fini del rispetto di quanto previsto in materia di tracciabilità, il Soggetto Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Associazione dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di non far parte di nessuna articolazione politico-amministrativa di nessun partito politico in relazione a quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 659/1981;

b) di non perseguire finalità di lucro e non ripartire utili ai soci;

c) di essere in regola con gli adempimenti previsti dalla legge 124/2017 commi 125 e seguenti per i quali gli organismi no-profit (associazioni, fondazioni, onlus, ecc.) che intrattengono rapporti economici con enti pubblici, o con società da questi partecipate, hanno l'obbligo di pubblicare online le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle PA, con la esclusione degli importi inferiori a € 10.000 annui (da intendersi però in senso cumulativo, non riferito alla singola erogazione).

d) che gli interventi di cui alla presente convenzione non potranno essere oggetto di ulteriori agevolazioni a valere su leggi statali, regionali e di altri enti e/o istituzioni pubbliche, comprese quelle comunali.

Articolo 10 – DISPOSIZIONI FINALI

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Siena.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi in materia.

Per il Comune di Castellina in Chianti	<i>Per</i> _____
<i>Carlo Maroni</i>	_____

